

CIRCOLARE N. 23  
17 DICEMBRE 2007

---

## **Il Provvedimento del Direttore dell'Agencia entrate del 6 dicembre 2006: il problema dei cd. "falsi autocarri"**

---

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

Il comma 11 dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006, contenente, tra le altre, disposizioni in materia di contrasto all'evasione ed elusione, prevede che "Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

Il conseguente **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia entrate del 6 dicembre 2006** ha stabilito che, indipendentemente dalla categoria di omologazione, sono considerati **assimilati** ai veicoli destinati al trasporto privato di persone i cd "**falsi autocarri**" ovvero i veicoli che, pur se immatricolati o reimmatricolati quali "N1" (che sta appunto per "autocarri"):

- hanno codice di carrozzeria F0 (effe zero);
- sono dotati di almeno quattro posti a sedere;
- presentano un rapporto tra potenza motore (espressa in kilowatt) e portata del veicolo (espressa in tonnellate) almeno pari a 180.

A tali mezzi risulta, quindi, applicabile il trattamento di **limitazione alla deducibilità fiscale** dei costi di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 917/1986 (si veda al riguardo la Circolare di Studio n. 20/2007 disponibile nella sezione Iscritti del sito [www.fiscoeimpresa.com](http://www.fiscoeimpresa.com)), nonché le previsioni di **limitazione alla detraibilità dell'IVA sulle spese relative (costo di acquisto, canoni di leasing o noleggio, spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione) previste dall'art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.**

Ricordiamo infatti che gli autocarri, altrimenti, non sono soggetti a limitazioni di sorta per la deducibilità dei relativi costi e la detraibilità dell'IVA addebitata.

Recita infatti il **Provvedimento 6 dicembre 2006**:

#### **Art. 1**

Ai sensi dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata.

(Formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento)

$$I = \frac{Pt \text{ (kw)}}{Mc - T \text{ (t)}} > \text{ o uguale } 180$$

**Art. 2**

Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, possono essere individuati veicoli:

- per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;
- ai quali si estende l'applicazione del presente provvedimento, pur non rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

---

Di seguito vengono riportate alcune tabelle esemplificative che aiutano, libretto di circolazione alla mano, a verificare se un determinato veicolo immatricolato come autocarro supera o meno il test di cui al Provvedimento del 6 dicembre 2006, per essere ammesso o meno alla deduzione integrale dei relativi costi e alla detrazione integrale dell'IVA.

# "Falsi" autocarri

Art. 35, co.11, D.L. n. 223/2006 e Provvedimento 06/12/2006

PROBLEMATICHE:

INDIVIDUAZIONE  
DEI MEZZI

TRATTAMENTO  
DEI COSTI  
2006 E  
FUTURI

EFFETTI SULLA  
DETRAZIONE  
IVA

# "Falsi" autocarri

Provvedimento 06/12/2006 (G.U. 13/12/2006)

Sono assimilati ai veicoli a deducibilità/detraibilità limitata i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che **non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone**

1. pur essendo immatricolati o reimmatricolati come N1,
2. abbiano carrozzeria F0,
3. quattro o più posti,
4. rapporto potenza motore / portata = o > di 180

dove:

**Pt** è la potenza del motore espressa in kW  
**Mc** è la massa complessiva  
**T** è la tara

$$\frac{Pt \text{ (kW)}}{Mc - T \text{ (t)}}$$

Attenzione ! I libretti più recenti riportano la **portata**

Se il risultato è < a 180

Se il risultato è = o > a 180

Non si applicano le limitazioni IVA e II.DD. previste per le autovetture  
Si applicano le limitazioni IVA e II.DD. previste per le autovetture

**N.B.** Con successivi provvedimenti verranno individuati i veicoli per i quali si disapplica il Provvedimento e altri ai quali (essendo esclusi) si estende l'applicazione.

## “Falsi” autocarri (esempi)

### Esempio 1

Veicolo marca Renault, mod. Espace, immatricolato come “autocarro per trasporto di cose - uso proprio”.

Dalla carta di circolazione risulta:

Categoria del veicolo	(lett. J)	N1
Codice carrozzeria	(lett. J.2)	F0
Numero posti	(lett. S.1)	5
Potenza motore	(lett. P.2)	110 kW
Massa complessiva	(lett. F.2)	2.555 kg = 2,550 t

Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg 705 (0,705 t) il rapporto potenza/portata è pari a  $110 / 0,705 = 156,02$

Essendo  $156,02 < 180$  il veicolo in esame non è equiparato fiscalmente ad un'autovettura.

## “Falsi” autocarri (esempi)

### Esempio 2

N° ~~XXXXXXXXXXXX~~ (A) ~~XXXXXXXXXXXX~~ **2** LIBRETTO MECCANIZZATO

(D.1) VOLKSWAGEN AG IT XOEKD BBFA6  
(D.2)  
(D.3) TOURAN VAN

(E) WVGZZZ1TZ6W113812

(F.1)  
(F.2) **2240** (F.3) 3500 (G)  
(I) 21.02.2006

(J) **N1**  
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO  
(J.2) **F0** (FURGONE)

(K) NAN4081EST010B

(L) 2 (N.1) (N.2)  
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1260 (O.2)  
(P.1) 1968 (P.2) **103,00** (P.3) GASOL  
(P.5) BKD

(Q) (S.1) **5** (S.2)  
(U.1) 77 (U.2) 3000  
(V.1) (V.2)  
(V.3) (V.4)  
(V.5) (V.6)  
(V.7) (V.8)  
(V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

MASSA COMPLESSIVA


CATEGORIA

CARROZZERIA

POTENZA MOTORE

POSTI A SEDERE

... segue esempio 2



Falsi autocarri: confronto con fra disciplina IIDD-Iva e disciplina tassa circolazione

**Estratto  
provvedimento  
06/12/2006**



**IIDD ed Iva**

La norma rinvia ad un provvedimento che individua una formula

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata.

(Formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento)

$$I = \frac{Pt (Kw)}{Mc - T (t)} > \text{o uguale } 180$$

**Comma 240  
L.296/2006  
(Finanziaria  
2007)**



**Tassa circolazione**

"All' articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».



**Estratto  
nota MEF  
15/03/2007,  
prot. 3498-  
2007/DPF/U  
FF**

I criteri stabiliti dal **comma 240 dell'art. 1 della legge n. 296** del 2006 per individuare le vetture che, immatricolate come autocarri, non possono più fruire del regime fiscale agevolato previsto per questo tipo di veicoli sono:

- 1) il codice di carrozzeria del veicolo, che deve essere "F0", visibile nella carta di circolazione alla voce "J.2";
- 2) il numero di posti, che deve essere almeno pari a quattro;
- 3) il rapporto tra la potenza del motore, espressa in Kw, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, che deve essere uguale o superiore a 180.

Pertanto:

$$J = \frac{P_t}{P} = \frac{Kw}{T} \geq 180$$

ove "Pt" indica la potenza del motore espressa in Kw; "P" indica la portata espressa in tonnellate.

Si ricorda che sulla carta di circolazione la portata è espressa in chilogrammi.

**Ove, invece**, nella carta di circolazione manchi il dato della portata, questa potrà essere calcolata sottraendo dalla massa complessiva del veicolo la sua massa a vuoto.

Il calcolo per ottenere il rapporto previsto dalla norma dovrà essere pertanto effettuato seguendo la seguente formula riportata nel provvedimento prot. num. 2006/184192 del 06/12/2006 della Agenzia delle entrate,

$$J = \frac{P_t}{P} = \frac{Kw}{Mc-T} \geq 180$$

ove "Pt" indica la potenza del motore espressa in Kw; "P" indica la portata, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva "Mc" e la tara "T", espressa in tonnellate.

Gli autocarri che posseggono tutti e tre i suddetti requisiti sono fiscalmente equiparati alle autovetture e, pertanto, devono scontare la tassazione in base alla potenza e non più in base alla portata dell'autoveicolo.

## Trattamento autovetture e autocaravan

Deducibilità ex art. 164, co.1, lett. b) del TUIR (aggiornato con D.L. 262/06 e L. n. 127/07)

Casistica	Quota amm.to	Leasing	Noleggio	Altri costi
Lavoratori autonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 → 25% (4)</li> <li>• 2007 → 40%</li> <li>• Costo max €18.075,99</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 → 25% (4)</li> <li>• 2007 → 40%</li> <li>• Costo max €18.075,99 (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 → 25% (4)</li> <li>• 2007 → 40%</li> <li>• costo max € 3.615,20 (2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 → 25% (4)</li> <li>• 2007 → 40%</li> </ul>
Agenti e rappresentanti di commercio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%</li> <li>• Costo max € 25.822,84 (18.075,99 per autocaravan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%</li> <li>• Costo max € 25.822,84 (18.075,99 per autocaravan) (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%</li> <li>• Costo max € 3.615,20 (2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%</li> </ul>
Altre imprese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 → 0% (3)</li> <li>• 2007 → 40%</li> <li>• Costo max €18.075,99</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 → 0% (3)</li> <li>• 2007 → 40%</li> <li>• Costo max €18.075,99</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 → 0% (3)</li> <li>• 2007 → 40%</li> <li>• costo max € 3.615,20 (2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 → 25% (3)</li> <li>• 2007 → 40%</li> </ul>

(1) % rilevanza costo = limite fiscale / costo sostenuto dalla società di leasing; (2) Limite da raggugliare ad anno;

(3) D.L. 262/2006: deducibilità pari a zero per periodo d'imposta in corso al 03/10/2006 (Unico2007). L.127/07: per il periodo d'imposta in corso al 03/12/2006 è stata successivamente fissata la **misura del 20% recuperabile** nel periodo d'imposta in corso al 27/06/2007 (Unico 2008), anche in sede di acconto 2007;

(4) Per 2006 è stata successivamente fissata la **misura del 30% recuperabile** nel 2007 (Unico 2008), anche in sede di 2° acconto 2007.